

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2007

concernente la non iscrizione del diuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

[notificata con il numero C(2007) 2468]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/417/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

membro relatore era la Danimarca e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 19 settembre 2003.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE stabilisce che uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.
- (2) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 ⁽²⁾ e (CE) n. 703/2001 ⁽³⁾ stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il diuron.
- (3) Gli effetti del diuron sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il diuron lo Stato

- (4) La relazione di valutazione è stata valutata con un processo *inter pares* dagli Stati membri e dall'AESA e presentata alla Commissione il 14 gennaio 2005 sotto forma di conclusioni dell'AESA sulla revisione tra pari della valutazione dei rischi degli antiparassitari riguardante la sostanza attiva diuron ⁽⁴⁾. Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed ultimata il 24 novembre 2006 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il diuron.

- (5) Durante la valutazione di tale sostanza attiva sono emerse alcune preoccupazioni. La valutazione dei dati forniti dal notificante indica che anche con dispositivi di protezione gli operatori sarebbero esposti a quantità di sostanza superiori al livello ammissibile di esposizione dell'operatore (LAEO). Non è stato possibile giungere a una conclusione sui possibili rischi di contaminazione delle acque sotterranee a causa della mancanza di dati relativi allo schema di degradazione di alcuni metaboliti e alle presupposizioni eccessivamente ottimistiche del notificante secondo cui le dosi di applicazione possono considerarsi notevolmente inferiori nella pratica. Analogamente, i dati disponibili non hanno permesso di dimostrare che l'esposizione degli uccelli e dei mammiferi sia accettabile.

- (6) La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni sulla revisione tra pari e a comunicare se intende continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Tuttavia, nonostante gli argomenti addotti, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell'AESA non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti diuron possano soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/31/CE della Commissione (GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 44).

⁽²⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

⁽³⁾ GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

(7) Il diuron non può essere pertanto essere iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

⁽⁴⁾ EFSA Scientific Report (2005) 25, 1-58. Conclusion on the peer review of diuron.

- (8) Devono essere adottate misure atte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti diuron siano ritirate entro un termine stabilito, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.
- (9) Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per l'eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti diuron non deve superare i 12 mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
- a) le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti diuron siano ritirate entro il 13 dicembre 2007;
- b) a decorrere dal 16 giugno 2007 non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti diuron.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere al più tardi il 13 dicembre 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il diuron non viene iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri garantiscono che:

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione